



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

**PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ
E LO SVILUPPO DEL SETTORE
RICETTIVO-ALBERGHIERO**

La Prefettura - U.T.G. di Rimini
La Provincia di Rimini
Il Comune di Rimini
Il Comune di Bellaria-Igea Marina
Il Comune di Cattolica
Il Comune di Misano Adriatico
Il Comune di Riccione
La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini
Ausl Romagna
La Federalberghi Emilia-Romagna
L'Associazione Italiana Albergatori di Rimini
L'Associazione Italiana Albergatori di Bellaria Igea Marina
L'Associazione Italiana Albergatori di Cattolica
L'Associazione Italiana Albergatori di Misano Adriatico
L'Associazione Italiana Albergatori di Riccione
Il Consiglio Notarile Distretti Riuniti Forlì-Rimini
L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Rimini
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
La Confcommercio di Rimini
La Confesercenti di Rimini
CGIL Rimini
CISL Romagna
UIL Rimini
Filcams Cgil
Fisascat Cisl Romagna
UilTucs Rimini

Rimini, 7 settembre 2020



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

CONSIDERATO che:

- nella provincia di Rimini il distretto turistico, riconosciuto ufficialmente nel 2000 dall'OCSE, costituisce un elemento trainante per l'economia per fatturato e numero di addetti, nonché per l'indotto;
- in tale ambito, la tutela della legalità nel settore alberghiero, decisivo per la tenuta e lo sviluppo dell'intero comparto, risulta fondamentale per garantire la leale concorrenza tra gli operatori e preservare la qualità dell'offerta turistica, del lavoro e l'immagine della riviera in un contesto di forte concorrenza internazionale;
- il possibile interesse al reimpiego di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata nella gestione di strutture alberghiere costituisce un fattore di rischio da tenere sotto costante osservazione e al quale contrapporre, attraverso il convergente impegno delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni private di settore, concrete azioni di prevenzione, ivi compreso un rafforzamento delle cautele antimafia;

VISTO il protocollo per la legalità e lo sviluppo del settore ricettivo-alberghiero firmato in data 14.5.2013 e giunto a scadenza naturale;

VISTA l'istituzione del distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola in data 17.1.2014;

VISTO il Patto per la sicurezza avanzata nella provincia di Rimini", sottoscritto dai Sindaci della provincia nel dicembre 2017, che all'art. 13 prevede le misure di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività produttive e commerciali e, a tal fine, dispone che i Comuni trasmettano "trimestralmente l'elenco delle licenze degli esercizi pubblici e commerciali rilasciate e le successive variazioni";

TENUTO CONTO che:

- il Comune di Rimini, quale Ente pilota, ha attivato, dal dicembre 2019, una piattaforma *web* per il caricamento e l'aggiornamento periodico dei dati relativi alle autorizzazioni/segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi pubblici e commerciali con accesso consentito alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- l'art. 8 della Legge 12 agosto 1993, n. 310 prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale nonché il trasferimento della gestione o titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati da parte dei Comuni al Questore, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio;
- le informazioni relative alle S.C.I.A. consentirebbero di monitorare la circolarità dei titoli autorizzativi all'esercizio delle attività commerciali, dietro ai quali potrebbero celarsi interessi di segmenti della criminalità organizzata, pregiudizievoli del buon esito delle verifiche antimafia, mentre le informazioni antimafia sono comunicate anche al Questore, titolare del potere di proposta di misure di prevenzione patrimoniale;
- la circolarità informativa deve in ogni caso avvenire senza arrecare pregiudizio ad eventuali attività di indagine coperte da segreto istruttorio condotte dalla Procura della Repubblica;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

Visto l'art 15 della Legge n. 241/1990;

Visto l'art. 8 della Legge 12 agosto 1993, n. 310;

Visto l'art.9 del D.P.R. 180/2006;

Visto il D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.mi. (d'ora in poi "Codice antimafia");

Vista la Legge 6.11.2012 n.190;

Visto il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n.196/2013;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (CONTROLLI A CAMPIONE SU S.C.I.A. D'ESERCIZIO)

Il competente Ufficio Comunale si impegna a sottoporre alla verifica dell'ufficio antimafia della Prefettura, **della Questura e dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza** un campione significativo delle s.c.i.a. (segnalazioni certificate di inizio attività) di nuova apertura, subingresso o variazioni soggettive relative alle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere di cui alla L.R. 16/2004, rese ai sensi dell'art. 89 del Codice antimafia.

Il campione sarà costituito almeno dal 10 % delle società che presenteranno almeno due *target* rispetto ai parametri sotto indicati:

1. frequenza dei cambi di gestione della struttura ricettiva interessata nell'ultimo quinquennio;
2. tipologia della struttura ricettiva interessata (struttura con classificazione a partire da quelle a tre stelle e con ricettività superiore ai 40 posti-letto);
3. età anagrafica del richiedente (superiore a 60 anni);
4. Provenienza da contesti territoriali di particolare interesse investigativo sotto il profilo antimafia.

I Comuni si impegnano a massimizzare la circolarità informativa con riguardo alla comunicazione degli indicatori di rischio e delle anomalie individuate, nell'ottica di poter fornire alle Forze dell'Ordine dati rapidamente elaborabili ai fini dell'azione di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali e/o di infiltrazione nei settori dell'intrattenimento e ricettivo turistico che costituiscono il 70% dell'economia di questa provincia.

ART. 2 (CONTROLLI SPECIFICI SU S.C.I.A. D'ESERCIZIO)

Insieme al campione di cui al punto 1 sono altresì sottoposte alla verifica dell'ufficio antimafia della Prefettura tutte le s.c.i.a. di nuova apertura, subingresso o variazioni soggettive relative a:

- strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i cui titolari siano stati, nell'ultimo triennio, interessati da contestazioni di violazioni di legge di natura penale ed



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

amministrativa correlate ad attività oggetto di licenza, da parte delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale o Provinciale, dei Vigili del Fuoco, dell'A.U.S.L.;

- strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere interessate nell'ultimo triennio da almeno 2 cambi di gestione.

I suddetti Enti/Uffici, ove non già previsto da norme vigenti, trasmettono mensilmente al competente Ufficio Comunale, fatti salvi gli atti coperti da segreto istruttorio, i verbali di contestazione di violazioni di legge nelle materie di rispettiva competenza. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.

ART. 3 (VERIFICHE ANTIMAFIA E DESTINATARI DELLE STESSE)

Le s.c.i.a. di cui agli art. 1 e 2 saranno inserite nella banca dati laddove già costituita ovvero trasmesse dal competente Ufficio Comunale alla Prefettura di Rimini - ufficio antimafia che le assoggetterà alle verifiche previste per il rilascio delle informazioni antimafia di cui al Codice antimafia e s.m.i..

Per la individuazione dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, si fa riferimento all'art. 85 del Codice antimafia e s.m.i., ivi compresi i familiari conviventi, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 85. Per le società costituite all'estero si applica il comma 2-ter dello stesso art. 85.

ART. 4 (ULTERIORI VERIFICHE DI LEGALITÀ)

La Prefettura si riserva di disporre ulteriori verifiche sia a fini di prevenzione antimafia che di legalità generale su strutture e relativi titolari nei cui confronti emergano reiterate irregolarità.

A tal fine, il competente Ufficio Comunale, nel contesto della documentazione oggetto del presente protocollo, acquisisce i dati anagrafici identificativi dei soggetti di cui al precedente comma. A tali fini, la Prefettura acquisisce, con cadenza periodica, dagli Enti/Uffici competenti i dati necessari.

ART. 5 (TAVOLO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO)

E' costituito, presso la Prefettura di Rimini, un Tavolo di coordinamento, costituito, in via ordinaria, dalla Prefettura e dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine, che si riunisce con cadenza almeno trimestrale per l'esame e l'analisi comparata di dati ed informazioni, ivi compresi i dati acquisiti in base ai precedenti artt. 1 e 2, messe a disposizione dalle Parti contraenti, finalizzata a fornire al Prefetto elementi utili ad orientare in modo mirato le attività istituzionali di promozione e tutela della legalità nel settore di interesse.

Al tavolo di coordinamento possono essere invitati a partecipare le Parti contraenti ed i rappresentanti di altri Enti/ Uffici detentori di dati utili al miglior espletamento dell'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività di settore.

Le Parti contraenti, assicurano il proprio contributo informativo alla Prefettura, segnalando tendenze o segnali di criticità, anche solo percepiti dai rispettivi operatori, che risultino meritevoli di approfondimento da parte delle istituzioni.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini assicura l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni alle informazioni contenute nel registro delle imprese tramite il sito "VerifichePA"; le Forze dell'Ordine accedono altresì direttamente - tramite i propri collegamenti informatici - alla Banca dati del registro delle imprese. La Camera di Commercio si impegna altresì a fornire ai predetti soggetti ulteriori e diverse informazioni in suo possesso per le finalità del presente protocollo.

L'accesso ai e l'utilizzo dei dati presenti nelle banche dati camerali oggetto dell'accesso di cui trattasi dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, anche in materia di *privacy*.

ART. 6 (BANCA-DATI)

Ferma restando l'immediata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, i Comuni firmatari il presente Protocollo che non hanno ancora realizzato la piattaforma *web* per il caricamento e l'aggiornamento periodico dei dati relativi alle autorizzazioni/segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi pubblici e commerciali si impegnano a realizzarla.

La banca-dati informatica sarà gestita esclusivamente da ciascun Comune aderente al presente protocollo, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali e sarà accessibile ed alimentata da addetti appositamente accreditati, in numero strettamente limitato alle esigenze di funzionalità.

Le informazioni inserite nella banca-dati potranno essere utilizzate esclusivamente dagli Enti/Uffici pubblici aderenti per finalità istituzionali e per elaborazioni finalizzate alla tutela della legalità nel settore alberghiero, specie nell'ottica di rendere più mirata l'attività di monitoraggio e accertamento di infiltrazioni di interessi criminali.

ART. 7 (POLITICHE ATTIVE DI SETTORE)

Gli enti e le istituzioni che aderiscono al presente Protocollo, d'intesa con le associazioni di categoria di settore, si impegnano a perseguire politiche improntate ai seguenti obiettivi:

- Politiche urbanistico-edilizie antidegrado, intese a una riqualificazione delle strutture fatiscenti, previa specifica mappatura, nell'ottica del mantenimento della destinazione turistica all'adeguamento del patrimonio immobiliare ricettivo a precisi standard qualitativi, nonché mediante il conseguimento della conformità delle strutture interessate alla normativa antisismica, di sicurezza, antincendio e di miglioramento energetico.
- Rafforzamento della competitività del settore turistico mediante percorsi di innovazione di prodotto.
- Politiche anti rendita speculativa mediante incentivazione delle acquisizioni delle strutture ricettive in proprietà, per ovviare ai rischi connessi all'attuale e assai diffuso sistema degli affitti, atteso che la notevole aliquota di strutture ricettive in affitto tende a disincentivare l'adozione di azioni di riqualificazione edilizia e di innovazione tecnologica da parte degli imprenditori con conseguente rischio di gestioni con profili di illegalità, superficiali e/o meramente speculative.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

- Costituzione di gruppi organizzati di albergatori sotto forma di consorzi, cooperative ecc, al fine di sviluppare azioni promozionali per l'accesso al credito agevolato e garantito, di favorire la formazione imprenditoriale.
- Promozione dei modelli di sviluppo imperniati sulla auto imprenditorialità e sull'autoimpiego dei giovani e/o dei lavoratori dipendenti attivi del settore mediante percorsi di istruzione e formazione professionale: la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini può, autonomamente o in *partnership* con altri soggetti pubblici o privati del territorio, *in primis* le associazioni di categoria, realizzare iniziative di informazione e orientamento al lavoro e alle professioni, promuovere la creazione e lo sviluppo di impresa, organizzare e realizzare incontri di gruppo e colloqui individuali di prima focalizzazione dell'area di impresa attraverso i propri sportelli "Genesi";
- **Coinvolgimento anche dei rappresentanti degli operatori anche del settore extralberghiero che si avvalgono delle procedure di prenotazione *on line*.**
- Politiche incentrate sulla diffusione della cultura della legalità, mediante:
 1. La realizzazione congiunta di singoli eventi e/o incontri che indirizzino aspiranti imprenditori o *start upper* del settore turistico ricettivo, anche mediante testimonianze positive del settore sul tema della legalità (testimonial di strutture ricettive-alberghiere);
 2. la diffusione della conoscenza di strumenti e misure che attribuiscono vantaggi economici ai soggetti che agiscono con modelli di legalità applicati (quali ad esempio il rating per la legalità delle imprese di cui al Decreto Ministeriale n. 57/2014);
 3. la realizzazione di eventi ed iniziative per promuovere l'innovazione nel settore turistico ricettivo;
 4. la sottoscrizione di singoli accordi operativi tra tutto o alcuni sottoscrittori del presente protocollo per specifiche azioni sulla tematica della legalità (quali ad esempio individuazione di carte di servizio; creazione di label legalità);
 5. la costituzione dell'Osservatorio territoriale per il settore commercio, pubblici esercizi, turismo, in stretta relazione con l'Osservatorio regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 18/2016, al fine di monitorare e verificare il fenomeno dei cambi gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa nonché la regolarità contributiva, attuando il controllo sulle segnalazioni certificate di inizio attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata e sviluppando indagini economiche sulle attività. A tal fine si prevede la stipula, anche per il tramite della Regione, di apposito accordo con la Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura avente ad oggetto il rafforzamento della prevenzione in relazione a categorie di soggetti a rischio; la promozione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani; favorire lo scambio di conoscenza e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio e agevolare l'attività ispettiva e di controllo (anche attraverso la condivisione di informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone).



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

ART. 8 (DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA)

Il presente protocollo impegna le Parti contraenti per un periodo di due anni dalla data della sua sottoscrizione ed è soggetto a tacito rinnovo per un analogo periodo, previo esame congiunto dei risultati ottenuti e delle criticità emerse e salvo diversa espressa manifestazione di volontà delle parti.

Esso è aperto ad altri Enti locali, Enti/Uffici pubblici, Associazioni di categoria interessati che potranno aderirvi mediante sottoscrizione di apposito *addendum* in qualsiasi momento successivo per tutta la durata di validità del Protocollo.

Rimini, 7 settembre 2020

Letto, confermato e sottoscritto dai seguenti firmatari:

La Prefettura - U.T.G. di Rimini

La Provincia di Rimini

Il Comune di Rimini

Il Comune di Bellaria-Igea Marina

Il Comune di Cattolica

Il Comune di Misano Adriatico

Il Comune di Riccione

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini

Ausl Romagna

La Federalberghi Emilia-Romagna

L'Associazione Italiana Albergatori di Rimini

L'Associazione Italiana Albergatori di Bellaria Igea Marina

L'Associazione Italiana Albergatori di Cattolica

L'Associazione Italiana Albergatori di Misano Adriatico

L'Associazione Italiana Albergatori di Riccione

Il Consiglio Notarile Distretti Riuniti Forlì-Rimini

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

Esperti Contabili della Provincia di Rimini

L'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini

La Confcommercio di Rimini

La Confesercenti di Rimini

CGIL Rimini

CISL Romagna

UIL Rimini

Filcams Cgil

Fisascat Cisl Romagna

UilTucs Rimini
